

Protocollo relativo all'attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro (2023-2028)

L'UNIONE EUROPEA, già Comunità europea,

di seguito denominata «Unione», e

LA REPUBBLICA DI KIRIBATI,

di seguito denominata «Kiribati»,

di seguito denominate congiuntamente «parti»,

CONSIDERANDO la stretta cooperazione tra le parti, in particolare nel quadro delle relazioni tra il gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico («Stati ACP») e l'Unione, nonché il loro desiderio comune di rafforzare tali relazioni,

IN QUANTO parti dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro, di seguito denominato «accordo»,

RICORDANDO le disposizioni dell'accordo,

RICORDANDO altresì il principio in base al quale tutti gli Stati sono tenuti ad adottare misure adeguate per garantire una gestione e una conservazione sostenibili delle risorse marine e a prestarsi a tal fine reciproca collaborazione,

RIAFFERMANDO anche l'obiettivo di garantire uno sfruttamento e una gestione comune sostenibili degli stock ittici altamente migratori,

CONSIDERANDO che è importante promuovere la cooperazione internazionale nel settore della ricerca scientifica,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si applicano le definizioni contenute all'articolo 2 dell'accordo.

Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

- a) «zone di pesca»: le zone all'interno delle acque di Kiribati definite al capo 1, sezione 2, dell'allegato;
- b) «catture»: le specie acquatiche marine catturate da un attrezzo da pesca utilizzato da un peschereccio;
- c) «sbarco»: lo scarico a terra di qualsiasi quantitativo di prodotti della pesca da un peschereccio;
- d) «delegazione»: la delegazione dell'Unione europea per il Pacifico con sede a Suva, nelle Isole Figi;
- e) «grave controversia»: disaccordo derivante dall'interpretazione del protocollo o che ne impedisca l'attuazione;
- f) «licenza di pesca»: un diritto o una licenza validi ai fini dell'esercizio di attività di pesca per determinate specie, con determinati attrezzi da pesca, all'interno delle zone di pesca e dei periodi specifici indicati conformemente alle condizioni di cui all'allegato;
- g) «pesca sostenibile»: la pesca conforme agli obiettivi e ai principi fissati dal codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della conferenza della FAO del 1995;
- h) «nave dell'Unione»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro dell'Unione e immatricolato nell'Unione;

